

UNIVERSITA' TELEMATICA "e-Campus"

Facoltà di GIURISPRUDENZA
Corso Di Laurea in Servizi Giuridici – curriculum criminologia

"LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI: ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA"

Relatore: Chiar. mo Prof. Armando Palmegiani

Tesi di Laurea di:
Giromella Simone

Matricola numero 002300742

Anno Accademico 2021/2022

ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Il/la sottoscritto SIMONE (nome) GIROMELLA (cognome)
N° di matricola _____ nato a VIAREGGIO (LU) il 05/05/1981
autore della tesi dal titolo LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI ANIMALI: ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:

AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

per quanto necessita l'università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data 03/01/2022

Firma Simone Giromella

INDICE

Indice	1
Premessa	1
Capitolo I	6
L'evoluzione della sensibilità animalista: la normativa italiana ed europea.	6
Capitolo II	16
<i>I diritti degli animali domestici</i>	16
Capitolo III	21
Il fallimento normativo della Costituzione italiana sulla tutela degli animali.....	21
Capitolo IV	23
La tutela degli animali in Europa.....	23
Capitolo V.....	27
Excursus legislativo “animalista” del Regno Unito: da stato membro della Comunità Europea a stato a sé.	27
Capitolo VI	30
La normativa Tedesca: gli animali visti come “concreature dell’uomo”.....	30
Capitolo VII.....	32
La tutela dei diritti degli animali nel codice penale francese:	32
Capitolo VIII.....	34

La tutela penale degli animali nel codice penale spagnolo: l'insufficienza della legislazione esistente.	34
Capitolo IX	36
Correlazione tra violenza su animali e violenza interpersonale	36
Capitolo X.....	42
Nascita del progetto LINK - ITALIA	42
Capitolo XI	45
LINK ITALIA: ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA	45
Conclusioni	51
Bibliografia.....	53

Premessa

Gli animali suscitano da sempre compassione umana e senso di protezione. Il dibattito sulla tutela giuridica degli animali rimane ad oggi irrisolto. In ogni periodo storico possiamo trovare regole e norme che disciplinano il rapporto con gli animali; è importante considerare che lo stesso Socrate chiese all’Agorà una punizione severa nei confronti di un giovane a cui piaceva accecare le rondini, affermando pubblicamente che lo stesso non sarebbe mai diventato un buon cittadino di Atene, perché coloro i quali manifestano istinti crudeli verso creature più deboli avrebbero sicuramente mancato di abilità e non avrebbero saputo convivere civilmente con i loro concittadini. La forte condizione antropocentrica è sempre stata una caratteristica dell'approccio della legge ai problemi animali, per questo l'essere umano è al centro dell'universo, distinguendo la natura autoreferenziale dell'ordinamento giuridico e declassando gli animali a mere “res” a disposizione dell’uomo. Pertanto, l'antropocentrismo assume la connotazione di una malattia uomo-bambino, che si considera un re, circondato da animali considerati come oggetti fornitigli per soddisfare ogni suo desiderio. Tuttavia, i progressi delle neuroscienze e gli studi comportamentali hanno definitivamente sconfessato la teoria Cartesiana sull’equiparazione animali - cose ed è stata attribuita loro la qualità di esseri senzienti, cioè capaci di "sentire" e provare sentimenti ed emozioni. Le discussioni filosofiche in tema di zoologia hanno indubbiamente svolto un ruolo fondamentale nei gradualisti cambiamenti sui concetti sociali e culturali del rapporto tra uomo e animali. Pertanto, questo elaborato, attraverso un esame delle ragioni filosofiche e psicologiche che tradizionalmente caratterizzano i problemi

animali, presenterà anche una valutazione sull' impatto giuridico dei metodi filosofici, in modo diacronico, e senza ignorare i contributi forniti dallo scenario internazionale. Come già sottolineato, il tema degli animali è stato uno dei temi più importanti della filosofia degli ultimi decenni. Al centro di questo nuovo interesse ci sono complesse questioni che circondano il rapporto tra uomo e animali. Quest'ultimo veniva considerato solo una cosa nella cultura occidentale. Vi era una polarità incommensurabile tra uomo e animale data dal possesso della parola e della ragione da parte del primo e dal disordine e dall'irrazionalità da parte del secondo. Tuttavia, questa visione radicale iniziò a essere indebolita dalla neurofisiologia comparata, la quale dimostrò la somiglianza delle funzioni neurofisiologiche di base che accomuna tutti gli organismi pluricellulari, che rese possibile confrontare le esperienze psicologiche tra specie diverse. Esiste quindi un elemento di continuità tra uomo e animale, per cui è necessario rivedere il paradigma tradizionale che risente della supremazia dell'uomo sugli animali. Nella filosofia greca e nella cultura latina si ritrovano anche autorevoli riflessioni sui valori etici della razionalità animale e più in generale sulla vita non umana. Pertanto, superata la visione Cartesiana che vede gli animali come macchine prive di pensiero, mente ed anima, si può finalmente affermare che gli animali invece possano provare felicità e dolore, e che siano dotati di memoria e che quindi possono essere paragonati al pari degli esseri umani. L'emergere di una nuova sensibilità animalista influirà inevitabilmente sul piano giuridico; ciò è confermato in primo luogo a livello giuridico internazionale con la stipula di molteplici convenzioni, con il fine ultimo di rafforzare la protezione e la tutela degli animali. Uno degli accordi più importanti sarà la *Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche* (Convenzione CITES), adottata a Washington il 3 marzo 1973 che rappresenta il primo e

principale strumento di diritto internazionale che disciplina il commercio di specie di flora e di fauna protette.

La Convenzione ha introdotto un sistema di divieti e di permessi, per cui il commercio delle specie maggiormente minacciate di estinzione è assolutamente vietato, fatta eccezione per autorizzazioni speciali per scopi scientifici, mentre il commercio di specie non ancora in via di estinzione, ma che potrebbe diventarlo se il commercio stesso non fosse regolamentato, è soggetta a specifica autorizzazione.

Importanti sono anche le convenzioni europee sulla protezione degli animali da allevamento e sulla protezione degli animali da macello, approvate rispettivamente a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Nella "Convenzione sugli animali da allevamento", vengono fissate le condizioni ambientali, di spazio-illuminazione e temperatura-ventilazione che devono essere mantenute per il benessere dei suddetti animali, nonché le cure e le ispezioni che devono essere effettuate su di loro. Nella Convenzione sugli animali da macello si intende regolamentare invece l'abbattimento degli stessi, specificando i vari metodi di stordimento prima della macellazione ed escludendo la macellazione d'urgenza e da parte dell'allevatore ad uso familiare. Le già menzionate convenzioni sono state ratificate in Italia con la legge n°. 623/85. Rimanendo in ambito europeo troviamo poi la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La stesura del disegno di legge è stata affidata ad un comitato ad hoc di esperti intergovernativi nominato dal Consiglio dei ministri europeo con l'obiettivo di inserire regole specifiche. Nel preambolo della convenzione definita "aperta", in quanto ammessi a aderire anche i Paesi non appartenenti all'UE, viene rilevato

lo scopo di unire in modo più stretto gli stati membri nella convinzione che l'uomo abbia un obbligo particolare verso gli animali da compagnia per l'importanza del legame che li unisce e il loro contributo alla qualità della vita umana. La suddetta convenzione, quindi, determina i principi basilari della salute e del benessere degli animali da compagnia che ogni stato membro firmatario dovrà fare propri. L'importanza della Convenzione si evince anche dal fatto che la Legge 4 novembre 2010 n. 201 ha ratificato la Convenzione stessa, rafforzando di fatto la tutela penale degli animali con l'inasprimento delle sanzioni previste dalle disposizioni di cui agli artt. 544 bis e 544 ter ed introducendo il reato di traffico illecito di animali. La maggiore sensibilità animalista ha permesso quindi, negli ultimi decenni, l'approvazione di regolamenti e direttive all'interno della Comunità Europea con specifico riferimento alla protezione degli animali nel loro titolo descrittivo. Nel 1991, infatti, a seguito della riforma del trattato UE, è stata approvata la prima "Dichiarazione sulla protezione degli animali", che riconosceva la natura senziente degli stessi. Tutto ciò poi sarà rafforzato dal successivo Trattato di Amsterdam nel 1997 ed in seguito trasformato in un protocollo sul benessere degli animali. Il trattato che ha approvato la Costituzione europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ha sancito il riconoscimento giuridico della natura senziente degli animali. L'articolo 12 del trattato recita: "... l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali perché esseri senzienti, rispettando nel frattempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.". Il Trattato di Lisbona, invece, entrato in vigore a livello europeo il 1° dicembre 2009, modificherà il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea.

In ultimo verrà inoltre dimostrata la correlazione tra crudeltà sugli animali e violenza interpersonale, come fattore di complicità nel crimine. Il problema etico-filosofico della riconoscibilità o meno di una tutela morale e giuridica degli animali, ci interessa dal punto di vista penale, in quanto rappresenta un terreno nevralgico, che mette a dura prova la tradizionale funzione critico delimitativa del giuridico, mirante a limitare l'area del penalmente rilevante. Utilizzando questa chiave esplicativa, dovrebbero essere considerati reati solo i fatti idonei a distruggere la pacifica convivenza degli esseri umani, pertanto gli interessi dei singoli animali stessi dovrebbero essere considerati indipendenti dal rapporto di strumentalità tra gli interessi dell'uomo. Pertanto, è necessario chiedersi come la dottrina del bene giuridico sia sempre riuscita a giustificare negli anni la punizione di condotte relative allo sfruttamento e maltrattamento animale, da sempre caratterizzate da deroghe penali nella storia. Il riconoscimento degli animali alla luce della nuova sensibilità giuridica decreta quindi una grande vittoria perché il benessere animale e le pratiche umane sono gestite in logica comparativa. Pertanto, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona può essere dichiarato come un principio fondamentale del rapporto tra uomo e animale, garantendo che gli animali non siano più considerati semplici oggetti. Per avere un'idea dell'importanza che la questione dei diritti degli animali ha avuto in tutte le epoche e in tutte le culture, e per vedere la varietà di approcci alla questione, ci si rifà spesso alle innumerevoli citazioni di personaggi celebri che si sono espressi in merito.

Capitolo I

L'evoluzione della sensibilità animalista: la normativa italiana ed europea.

Con l'espressione "diritti degli animali" si intende il complesso di diritti che spettano all'essere vivente diverso dall'uomo, sia sotto il profilo morale, sia giuridico, oltre all'insieme di diritti che scaturiscono dagli animali, dovendosi ricomprendere anche le figure di responsabilità che sorgono in capo a chi ne è responsabile della custodia.

Peter Singer, nel 1972, con l'opera "Animal Liberation" dà il via alla discussione sull'esistenza di diritti in capo agli animali. Secondo il filosofo contemporaneo, tutti gli animali sono uguali per quanto riguarda la dose di sofferenza e il dolore che ne deriva paragonandolo al dolore dell'uomo e della donna. In tal modo egli si pone in una posizione critica nei confronti dello "specismo", cioè di quella teoria sorta intorno alla metà degli anni '70 con cui si giustifica un diverso trattamento a seconda della specie di appartenenza. Gli animali solo perché non sono dotati del nostro linguaggio, non possono per questo essere considerati soggetti incapaci di provare sentimenti o dolore¹.

Tom Regan, filosofo statunitense, si è spinto oltre le idee di Singer, arrivando a teorizzare l'esistenza di veri e propri diritti in capo agli animali². Tra questi diritti rientrerebbero il diritto di essere rispettati nella loro natura, nella loro costituzione psico-

¹ CASTIGNONE S. p. 35

² REGAN T., *The case for Animal rights*, University of California Press, 1983

fisica, il diritto alla vita. Tali diritti non possono essere lesi da nessuno se non in casi estremi, perché il valore intrinseco esiste in sé e per sé, senza alcuna forma di graduazione.

Di diritti degli animali aveva già parlato Henry Salt, fondatore dell'Humanitarian League, il quale affermava che se gli uomini hanno diritti, allora anche gli animali ne hanno, in quanto possiedono una propria individualità che li rende atti a vivere la propria vita e a perseguire lo sviluppo della loro natura.

La sensibilità animalista si sta diffondendo sia nella produzione legislative che in quella giurisprudenziale. Uno degli interventi più importanti è stata la proclamazione della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale del 1978. Tale Dichiarazione pur non avendo alcun valore vincolante e normativo, ha avuto grande impatto a livello internazionale delineando dei principi che sono stati, successivamente, richiamati nella legislazione vigente.

La nuova attenzione per gli animali e le loro esigenze si esplica sia nella creazione di norme positive o documenti programmatici ma è tangibile anche in numerosi interventi giurisprudenziali e fattuali. Si pensi al clamore suscitato dal caso Green Hill, grazie al quale ha vissuto la luce il d. lgs. 4 marzo 2014 n. 26 attuativo della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il Green Hill 2001 era un allevamento di cani Beagle a Montichiari (Brescia), ed era collegato ad una succursale della multinazionale Marshall Farm che svolge attività di allevamento animale per la sperimentazione scientifica. Dopo anni di esposti e proteste da parte di gruppi animalisti, la vicenda aveva acquistato rilevanza nazionale alla fine del 2011, con una serie di servizi su “Striscia la notizia”. Nell'aprile del 2012 una decina di

animalisti entrarono nella struttura dopo una manifestazione, riuscendo a prelevare circa 70 cani. Il 18 luglio 2012 la procura chiudeva le indagini, rinviando a giudizio quattro responsabili dell'allevamento e disponendo il sequestro probatorio dei capannoni. Nei giorni successivi i cani furono dati in affidamento a centinaia di persone. Il processo di primo grado, conclusosi il 23 gennaio 2015, vide condannati, per maltrattamento e uccisione di animali, il Medico veterinario, il Co-gestore e il Direttore dell'allevamento.

Si pensi alle mobilitazioni contro l'uso degli animali negli spettacoli circensi, alle campagne contro l'allevamento di animali da pelliccia o alle manifestazioni per l'abolizione della caccia. Tutte queste mobilitazioni hanno avuto, nella maggior parte dei casi, risvolti molto positivi. Ad esempio, per quanto riguarda le iniziative pertinenti agli animali d'allevamento, esse hanno portato ad un notevole aumento dell'interesse pubblico per il benessere degli animali nella zootecnica.

Nella costituzione italiana non esiste un esplicito richiamo alla tutela degli animali né alla loro presenza nel sistema di organizzazione sociale. Negli anni si sono aperti diversi dibattiti per prevedere l'inserimento della tutela degli animali nell'art. 9 della Cost. che tutela il paesaggio e l'ambiente. Lo scontro si è aperto tra chi sostiene che la disposizione non è ritenuta adatta per parlare di tutela animale e tra chi, invece, ritiene che gli animali non debbano in nessun caso essere citati nella Costituzione. I motivi sono due. In primo luogo, il fatto che esiste già una legislazione speciale in merito al benessere e alla tutela animale e che, di conseguenza, non è necessario inserire la tutela nella costituzione.

In dottrina diversi sono gli autori che hanno inquadrato la relazione affettiva con l'animale tra i beni della personalità³. Non solo: nel pieno dell'elaborazione del danno esistenziale, si è dato rilievo alle ripercussioni esistenziali derivanti dalla brusca interruzione del rapporto con l'animale d'affezione, evidenziando come costituisca nozione di comune esperienza il caratteristico attaccamento che si instaura tra animali e bambini o quello che si crea nei confronti di persone anziane.

Il riferimento è alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici ma anche alla legge n. 189/2004 con disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Riguardo al maltrattamento alla loro uccisione, all'abbandono e alla detenzione, gli animali sono tutelati dal Codice penale, (titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento animale", dall'art. 544 bis c.p., all'art. 544 sexies c.p.).

Per valutare un'eventuale tutela costituzionale dei diritti degli animali, occorre prendere anche in considerazione il rapporto tra diritti umani e quello di altri esser viventi. Tra uomo e animali intercorre, innanzitutto, un'eguaglianza solo parziale: l'uomo si trova, infatti, in una posizione preferenziale e, nonostante si accoli un obbligo di protezione nei confronti di altre specie, non si spinge mai a sacrificare i propri interessi mettendo a rischio i propri diritti. Un ulteriore orientamento però considera la possibilità di conferire agli animali uno *status* costituzionale simile a quello attribuito all'uomo⁴.

³ CASTAGLIONE, *Morte dell'animale d'affezione*, Milano, 2000, p. 267

⁴ TONUTTI, *Diritti animali, storia e antropologia di un movimento*, 2007

Nella considerazione che le diverse teorie animaliste focalizzino il problema dei diritti degli animali su questioni legate a soggettività e personalità, ci si domanda se gli animali siano soggetti di diritto o una categoria protetta nei confronti della quale l'umanità ha dei doveri. Alcune concezioni, come la teoria dell'utilità, ritengono che l'elemento minimo di soggettività possa fondarsi su un livello basilare di sensibilità. Non solo semplici percezioni fisiche, ma vere e proprie complesse forme emotive. Ciò impone il riconoscimento di interessi meritevoli di tutela in capo agli animali, ma il problema si pone in merito al bilanciamento tra interessi umani e animali.

La teoria del benessere, secondo la quale gli animali devono vivere rispettati nei loro standard minimi di vita dignitosa, deve però considerare le esigenze umane quando gli animali vengono utilizzati in attività al servizio dell'uomo.

Un fenomeno interessante da analizzare è il maltrattamento nei confronti degli animali. A tale scopo, la ricerca psicologica, pone in evidenza alcuni aspetti riguardanti il fenomeno spesso non considerati: in particolare l'esistenza di una relazione tra queste condotte di violenza e alcuni disturbi della personalità. Il comportarsi in modo fisicamente crudele con gli animali è considerato nel DSM V, manuale diagnostico dei disturbi mentali, uno dei criteri che consentono di diagnosticare la presenza di un Disturbo della condotta in età infantile o adolescenziale. Tale disturbo viene considerato un disturbo antisociale di personalità.

Negli Stati Uniti, alcune ricerche hanno dimostrato che, in un'ampia percentuale di casi, esiste una relazione tra abusi sugli animali e violenza contro gli stessi esseri umani. Joel Harris, nei suoi studi sui serial killer, parla del caso di Henry Lee Lucas che uccise

undici persone, costui aveva anche torturato animali prima di cominciare la sua follia omicida. Da bambino aveva tagliato la gola di animali vivi e aveva catturato spesso piccoli animali per scuoiarli ancora vivi. Si è sostenuto che il suo desiderio di torturare fosse basato sulla necessità di dominazione.

Nel 1997, il criminologo Jack Levin e il sociologo Arnold Arluke completarono uno studio durato tre anni che mise a confronto 153 persone resesi responsabili di maltrattamenti di animali nel Massachusetts con i loro vicini dello stesso sesso e età; conclusero che coloro che effettuavano violenza nei confronti degli animali erano 5 volte più inclini nell'abusare di altri esseri umani e maggiormente portati verso atti di vandalismo e all'uso di droghe.

Normativa italiana

In Italia una normativa a favore della tutela degli animali è contenuta nella legge 2004 n. 189. La legge rappresenta, in un certo qual modo, uno stravolgimento ed una conquista per la protezione degli animali. Ciò non è stato condiviso dalle oltre 60 associazioni e gruppi animalisti e ambientalisti che contestarono l'approvazione di questa legge, affermando che la stessa "toglie letteralmente ogni tutela penale a tutti gli animali non d'affezione e riduce per questi le garanzie contro i maltrattamenti dovuti a detenzioni incompatibili con la loro natura".

La contestazione nasceva dalla considerazione che lo *status* giuridico dell'animale non era stato modificato. Veniva ancora tutelato il comune sentimento di pietà che l'uomo

provava verso gli animali, e che veniva offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi, ma non l'animale in quanto essere senziente. Chi ne cagiona la morte, ad esempio, è punito non per aver ucciso un essere senziente ma perché ha commesso un delitto contro il sentimento che l'uomo prova per gli animali.

La tutela precedente, affidata alla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p., risultava insoddisfacente, essendo il risultato di scelte politiche compromissorie. La sua interpretazione identificava quale bene giuridico tutelato dalla norma "il comune sentimento umano di pietà nei confronti dell'animale".

L'evoluzione interpretativa dell'art. 727 c.p., si deve alla giurisprudenza degli anni '90 che evidenziò l'esistenza di un'esigenza di tutela stessa degli animali "in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale venne dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura"⁵.

La norma presentava, tuttavia, un vizio di fondo: l'animale era considerato soltanto l'oggetto materiale della tutela e non il bene giuridico protetto e tutelato; anche la dottrina e la giurisprudenza alternavano interpretazioni discordanti.

Un'ulteriore carenza della previgente normativa riguardava il reato di "uccisione di animali altrui", rubricato nell'ambito dei reati contro il patrimonio. Il paradosso si esplicava laddove si prevedeva una sanzione solo nell'ipotesi di condotte di maltrattamento ed uccisione di animali altrui, lasciando impunte quelle ben più gravi, ossia di chi uccideva un

⁵ Cassazione penale, Sez. III, 27 aprile 1990 n. 6122

animale proprio, salva l'ipotesi in cui tale uccisione fosse stata preceduta da un maltrattamento. La lacuna fu colmata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale n. 411/1995, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disciplina dell'art. 727 c.p. poiché non contemplante la punibilità del proprietario dell'animale che ne cagionasse la morte.

Nella legge n. 189/2004 l'animale è considerato come oggetto materiale su cui ricade la condotta, quale soggetto passivo del reato. Per quanto riguarda il concetto penalistico di animale è da individuare cosa abbia inteso il legislatore con il termine "animale": dottrina prima e giurisprudenza successivamente, portano ad elaborare un concetto ampio di animale, non circoscritto a quello di affezione, da compagnia o nei cui confronti l'uomo possa nutrire sentimento di compassione. Per quanto riguarda il bene giuridico protetto si tratta di reati plurioffensivi che ledono, oltre al sentimento umano, l'integrità dello stesso animale.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato ritenendo di dover fornire un'interpretazione adeguata alle nuove istanze sociali di difesa animale che li riconoscono quali esseri senzienti, capaci di provare dolore e di conseguenza oggetto di tutela⁶.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si ritiene essere in presenza di una fattispecie punibile a titolo di dolo nelle diverse forme del dolo generico, che richiede la coscienza e volontà dell'evento morte, del dolo intenzionale, in cui l'obiettivo della morte è esattamente quello perseguito attraverso la condotta del dolo alternativo.

⁶ Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004 n. 6317

Un animale altrui lo si potrebbe uccidere senza commettere reato se l'uccisione avvenisse non per crudeltà ma per "necessità" e se venisse ucciso in modo tale da non incorrere nel delitto previsto dall'art. 544 ter. Per la suprema Corte "se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da utilizzare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza"⁷.

Le pene previste dalla legge n. 184/2004 non consentono l'arresto obbligatorio in flagranza in quanto questo è previsto per i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo di venti. Sicuramente positivi nel contenuto della legge è l'introduzione di severe norme contro i combattimenti tra animali; il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria. A questo si aggiunge la commercializzazione degli stessi nell'intero territorio nazionale.

Importanti alcune sentenze della Cassazione.

"In tema di maltrattamento di animali, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 727 c.p., non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la *ratio* della norma è volta a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità"⁸.

⁷ Cassazione Penale Sez. III, 5 novembre 1993

⁸ Corte di Cassazione penale, Sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291

Ed ancora: “costituisce maltrattamento di animali detenere un cane, addestrato per la caccia e la ricerca del tartufo, all’interno di una capanna di circa sei metri, buia, maleodorante, costruita con reti e ricoperta di lamiera e pezzi di compensato”⁹.

⁹ Corte di Cassazione, Sez. III, 22 gennaio 2002

Capitolo II

I diritti degli animali domestici

Nel panorama normativo italiano manca una specifica disposizione che stabilisca in termini certi, i requisiti per essere riconosciuto ufficialmente proprietario di animale. A tal proposito. Nel caso dei cani, si prende in considerazione il contenuto del “Regolamento Internazionale di Allevamento della Federazione Cinologica Internazionale” che definisce lo stesso “la persona che ha legalmente acquistato l’animale, si trova in uso possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi”. Requisiti indispensabili sembrano quindi essere l’iscrizione del cane all’anagrafe Regionale degli animali d’Affezione con il conseguente rilascio del relativo Certificato di Iscrizione e l’esistenza del pedigree.

Nell’ordinamento italiano, però, esistono diverse disposizioni normative che parlano anche di “custode” o di detentore”. Ad esempio, l’art. 2052 c.c. addebita anche al “custode” i danni cagionati degli animali posti sotto la sua custodia. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 afferma, inoltre, che il proprietario o il detentore sono responsabili della salute, del benessere e della condizione del cane.

Di conseguenza, per rispondere degli eventuali danni provocati o per adempiere agli altri obblighi giuridici presenti in materia, non è necessario essere individuato solamente come “proprietario”. Ciò che basta è “una relazione di fatto” tra il soggetto ed il cane tale da far sorgere in capo al primo un obbligo di custodia e vigilanza, e tale obbligo sorge ogni

qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona.

Pet essere considerato detentore o custode dell'animale, ed essere assimilato al "proprietario" in quanto ad obblighi, divieto e responsabilità, è sufficiente essere soliti compiere alternativamente una delle seguenti azioni:

- Dare da mangiare;
- Portare il cane al guinzaglio;
- Rinchiudere il cane in un cortile o in altro spazio privato.

Gli animali domestici presuppongono l'applicazione di determinati doveri da parte dei loro custodi. Infatti, prima di regalare o acquistare un animale domestico, è fondamentale considerare gli obblighi futuri relativi a cure quotidiane, dieta alimentare, sanità, comportamenti con estrema cura e attenzione.

I proprietari di cani o gatti nel momento in cui conducono con sé gli stessi in viaggio, devono realizzare determinate attenzioni. L'animale deve godere di buona salute, essere in regola con le vaccinazioni e occorre dotarlo di medaglietta e museruola o gabbietta apposita che consenta il ricambio dell'aria.

Per quanto riguarda gli animali detenuti in condominio occorre rispettare le regole evitando che sporchi gli spazi comuni, le scale, gli ascensori, i cortili; tenerlo in buona salute ed evitare che abbaiando, soprattutto in ore di riposo, dia fastidio ai vicini. L'utilizzo degli spazi condominiali comporta che il detentore sia responsabile per gli eventuali danni che esso possa cagionare. La Suprema Corte, a tal proposito, ha stabilito "l'usare gli spazi comuni di un edificio condominiale facendovi circolare il proprio cane senza le cautele

richieste dall'ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente degli spazi comuni¹⁰.

La responsabilità del detentore in merito al danno cagionato da animali è notevole e coinvolge aspetti civili e penali. In ambito civilistico vengono in rilievo due norme: l'art. 2052 c.c., in materia di animali e l'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità civile. L'art. 2052 stabilisce una forma di responsabilità aggravata, da cui il proprietario può esimersi solo se è in grado di provare che l'evento dannoso sia dipeso dal caso fortuito. Diverso è il caos in cui l'animale venga affidato temporaneamente alle cure di un detentore speciale. Oltre a valutare se sussista una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a quest'ultimo, ci si domanda se sussista anche una responsabilità aggravata a carico del proprietario dell'animale.

Secondo l'orientamento prevalente la responsabilità aggravata in capo al padrone dell'animale sussiste sempre, salva la prova del caso fortuito.

Una particolare figura di detentore di animali che non ne rispetta i diritti, è l'accumulatore di animali. La scienza psichiatrica ne ha delineato le caratteristiche principali:

- Non sono in grado di provvedere a *standard* minimi di igiene, spazio, nutrimento e cure veterinarie per gli animali;

¹⁰ Cassazione civ. 3 novembre 2000, n. 14353

- Non si rendono conto degli effetti del loro comportamento sulla salute ed il benessere degli animali, sugli altri conviventi umani e sull'ambiente circostante;
- Manifestano un'attitudine ossessiva ad accumulare o conservare una collezione di animali, nonostante il progressivo deterioramento delle condizioni di vita;
- Negano o minimizzano i problemi connessi alle condizioni della loro vita e di quella degli animali.

Da un punto di vista comportamentale sono state individuate tre categorie di *animal hoarder*¹¹:

1. Il badante: persona sola, solitamente di sesso femminile, con forte attaccamento agli animali, di cui inizia a circondarsi per ragioni affettive;
2. Il salvatore: accumula animali per salvarli. È convinto di essere l'unico in grado di prendersene cura, non ne permette l'adozione e arriva ad accumularne una quantità che non riesce a gestire;
3. Lo sfruttatore: accumula animali per soddisfare un bisogno personale e non mostra empatia né verso di loro, né verso le persone.

Gli accumulatori non sono in grado di soddisfare i bisogni fisici basilari delle loro vittime, con conseguenze spesso estreme. Non solo, anche i bisogni di socializzazione degli animali sono ignorati. La gravità della trascuratezza fisica ed emotiva che le vittime degli accumulatori devono sopportare è tale che, anche se sopravvivono, difficilmente vengono riabilitati.

¹¹ SILVESTRO V.A., *L'Animal Hoarding o accaparramento compulsivo di animali, una grave patologia*, 3 maggio 2011

È importante sottolineare come l'accumulatore è comunque una persona bisognosa di aiuto che deve essere messa nella condizione di percepire il proprio disagio mentale e di curarlo¹². Nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti non perfettamente in grado di provvedere ai propri bisogni. A ciò si aggiunge la situazione in cui si trovano gli animali che potrebbero comportare un'ipotesi di "detenzione incompatibile", punita con la contravvenzione di cui all'art. 544 ter c.p.

¹² POLI E., *Salvare gli animali, curare le persone: percorsi di trattamento possibile per l'Animal Hoarder*, in Atti del convegno "Animal Hoarding", Milano 8 giugno 2013

Capitolo III

Il fallimento normativo della Costituzione italiana sulla tutela degli animali

Nella Costituzione italiana, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti a livello europeo non ha ricevuto la stessa risposta, infatti la soggettività degli animali non è veramente e chiaramente riconosciuta. La difficoltà del costituzionalismo nel riconoscere agli animali una vera e propria tutela giuridica diretta, elevandoli a beni giuridici di categoria, è stata aggravata dalla mancanza di un esplicito riferimento costituzionale, che attribuisca la giusta rilevanza agli animali. Tale questione è di notevole rilevanza nella stessa trattazione, perché tale tutela non nasce da questioni di sensibilità puramente umana, ma trae ispirazione da ragioni storiche costituzionali. È nel secolo dei Lumi che si sviluppa il riconoscimento del vincolo comune che unisce tutti gli esseri viventi nella direzione della valorizzazione dei loro diritti. Pertanto, il vero problema è definire il rapporto tra diritti umani e quelli degli altri esseri viventi. Secondo gli attuali orientamenti filosofici, etici e giuridici, si definisce questo rapporto come uguaglianza parziale: gli esseri umani godrebbero di priorità e sebbene la protezione di altre specie sia necessaria, non potrà spingersi oltre misura rischiando di ledere i diritti e gli interessi delle persone umane. Nel codice genetico del costituzionalismo è incisa una filosofia incentrata sull'uomo palesemente in contrasto con il principio costituzionale di protezione del diritto alla vita e l'integrità degli esseri umani, non legittimando la violazione degli stessi diritti per la

protezione degli animali. Sarà tuttavia, con l'aiuto della giurisprudenza, che il sistema stesso troverà gli strumenti per stabilire e risolvere molti conflitti che il dinamismo culturale ci impone di risolvere secondo circostanze specifiche.

Capitolo IV

La tutela degli animali in Europa

Secondo la definizione del CIWS, uno dei maggiori centri di tutela degli animali da allevamento, il benessere animale “ha a che fare con la qualità della vita di un animale così come viene percepita da ogni singolo individuo”. Il riferimento è allo stato di salute fisico e quello psicologico, nonché all’opportunità di esprimere i propri comportamenti naturali. Gli standard europei per il benessere degli animali sono tra i più alti al mondo e le norme si limitano a tutelare le cinque libertà relative a: libertà della fame e della sete, libertà dai disagi ambientali, libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, libertà di manifestare comportamenti caratteristici della specie, libertà dalla paura e dallo stress. Per il resto, l’attuazione concreta è lasciata agli Stati membri.

Analizzando il quadro complessivo normativo, appare eccessivamente ottimista l’idea della presenza di un principio costituzionale volto alla protezione degli animali considerando le numerose occasioni all’interno della normativa di deroghe. In particolare, emerge dall’art. 13 seconda parte, un ampio margine di libertà rimesso agli Stati nella scelta del *quantum* e *quomodo* di intervenire in merito alla protezione degli animali, ammettendo deroghe in ragione di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale.

L’aspetto religioso e culturale rappresenta il fattore di maggiore difficoltà per la creazione di una politica comune. Secondo la dottrina, “la motivazione delle deroghe risiede nella considerazione che il problema del benessere relativo alla specie animale, non

viene percepito allo stesso modo nei diversi Stati”¹³. Per quel riguarda i riti religiosi, la Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento contiene una deroga ad hoc. Nei Considerando la Direttiva citata afferma “la necessita di tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi”, e nell’art. 5 punto due prevede una deroga espressa all’obbligo dello stordimento prima della macellazione “per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi” “il problema si pone con particolare evidenza per la macellazione halal in uso presso le comunità musulmane”.

Come evidente esistono ancora, in molti paesi europei, esempi di crudeltà verso gli animali che potremmo definire “ritualizzata”. Quello più famosi è ovviamente il riferimento alla “corrida”, molto lontana dalla magnifica tradizione elogiata da Ernest Hemingway, ma si tratta invece, di un orrendo massacro. Uno spettacolo in cui ogni anno muoiono circa 40.000 tori nel corso di circa 17.000 combattimenti. Nel 1991 le Isole Canarie è stata la prima regione a vietare la corrida, seguita dalla Catalogna nel 2012. Purtroppo, il governo spagnolo nel 2016 ha annullato il divieto, ma diverse città della regione, incluso Barcellona, si sono dichiarate “città anti-tauromachia”.

Pressioni economiche e scientifiche

Le più recenti normative europee sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici hanno alzato il livello degli standard di benessere animale, introducendo i concetti di *Replacement*, *Reduction* e *Refinement*. Si tratta di utilizzare metodi che sostituiscono o evitano l’uso degli animali (*Replacement*), ma nel qual caso vengano

¹³ BARTOLI

utilizzati animali, è fondamentale minimizzare il numero di animali utilizzati per ogni esperimento che viene posto in essere (Reduction) e minimizzare qualsiasi tipo di sofferenza sull'animale mantenendo il più elevato grado di benessere.

Fortunatamente, qualcosa negli ultimi tempi è iniziato a cambiare. Basti pensare al caso della legge sulla sperimentazione animale in campo della cosmesi: da supposta "necessità", grazie soprattutto alla mobilitazione animalista, è diventata addirittura vietata, mentre fino a poco prima dell'entrata in vigore del divieto il dibattito prevedeva un'acquisizione per step di procedure sostitutive alla vivisezione.

Nel rispetto della Direttiva 2003/15/CE relativamente al benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali e nell'ottica di calendarizzare il divieto di commercializzazione di cosmetici che siano stati testati sugli animali e di sperimentazione di singoli ingredienti utilizzati nella formulazione del prodotto cosmetico, la Commissione europea ha ritenuto imperativo procedere all'attuazione del divieto. Tuttavia, gli esperimenti relativi a studi di tossicità più complessi, quali quelli di tossicocinetica e test di sensibilizzazione cutanea sono stati autorizzati sino a marzo 2013, nell'attesa dello sviluppo e convalida di metodi alternativi. Va però contestualmente ricordato che la sperimentazione animale in campo cosmetico è stata sensibilmente ridotta negli ultimi decenni, indipendentemente dalla legge in vigore.

Si sta cercando oggi, in tutto il mondo, di sviluppare metodi alternativi ai test tossicologici sugli animali; questo si verifica in modo particolare nel settore cosmetico in cui il rapporto rischio/beneficio nell'uso di prodotti che non possono vantare attività terapeutiche non giustifica affatto l'eventuale sofferenza alla quale verrebbero esposti gli

animali. Il divieto della sperimentazione sugli animali, oltre a salvaguardare il benessere degli stessi, può consentire anche una riduzione dei costi delle sperimentazioni.

Capitolo V

Excursus legislativo “animalista” del Regno Unito: da stato membro della Comunità Europea a stato a sé.

L'ordinamento giuridico britannico si basa sul principio del common law, che è l'unico ordinamento giuridico in Europa che non si basa sulla struttura codicistica dell'ordinamento tradizionale romano: i giuristi, infatti, non ragionano in base al diritto soggettivo, ma trattano questioni animali come realtà politica specifica. Già nel 1822, il Martin Act proibiva i maltrattamenti "senza necessità" degli animali domestici; il fondatore e padrone di casa britannico (Martin Richard), fondatore della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, propose che la crudeltà sugli animali divenisse un crimine punibile. Successivamente, la “Protection of Animals”, istituita il 18 agosto 1911, rafforzò la difesa degli animali e disciplinò l'attività dei “Knackers”, ovvero coloro che commerciano o macellano bestiame per utilizzarne la carne. L'accrescimento della sensibilità verso gli animali e la necessità di adeguarli alla materia penale portarono all'approvazione di una serie di emendamenti, in cui i destinatari erano sia animali domestici che animali in cattività. Troviamo, all'interno della Legge , 15 articoli che includono diversi tipi di crudeltà sugli animali e comportamenti illegali, puniti con multe o ammende pecuniarie, perché nel sistema legale britannico non esisteva un distinguo tra contravvenzioni e delitti. A differenza del sistema italiano, la legge britannica prevedeva il reato di crudeltà, consentendo ai cittadini di riconoscerlo immediatamente, favorendone così l'osservanza. Il

reato di crudeltà era definito dal comportamento di chi *“per crudeltà picchia un animale, gli dà i calci, lo maltratta, lo sfrutta oltre i limiti della resistenza, lo sovraccarica, lo tortura, lo fa infuriare o lo terrorizza, o, essendone il proprietario, lo fa trattare in questo modo. Rientrano in tale previsione anche i contegni omissivi che possono causare sofferenze non necessarie ad un animale”*. Chiunque trasportava o trasferiva animali, anche in qualità di proprietario, cagionandogli sofferenze non necessarie, veniva punito, nonché chi organizzava combattimenti o aizzava animali oppure vi assisteva. Agli agenti di polizia era conferito il potere di arrestare persone colpevoli di avere commesso un reato contro gli animali senza distinzioni settoriali e di specializzazioni. La Polizia giudiziaria svolgeva quindi attività tendenti all'accertamento ed alla repressione dei reati di qualunque specie. Essa doveva:

- Prendere notizia del reato di propria iniziativa o su denuncia da parte di privati o associazioni;
- Impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori;
- Ricercare gli autori;
- Assicurare le fonti di prova;
- Raccogliere tutto il necessario per l'applicazione della legge penale.

Nel 2006 con la pubblicazione del Welfare Act 2006 si è perseguito il fine di ampliare i margini di salvaguardia degli animali ed il loro benessere da allevamento è ulteriormente protetto dal *“benessere degli animali dall'allevamento – Regulations 2007”* creato in linea con le disposizioni dell'Animale Welfare Act e rispettando ed applicando le Direttive dell'UE.

Il disegno di legge è applicato finora a tutti i vertebrati, la cui capacità di esseri senzienti è stata dimostrata, ma in futuro potranno essere inclusi anche gli invertebrati che forniranno prove scientifiche per dimostrare la propria capacità di percepire il dolore e la sofferenza. Infine, una vera novità prevista dalla Legge dell'Animal Welfare Act è il reato di “mancata promozione del benessere animale” di cui all'articolo 9: la persona responsabile dell'animale deve attuare tutte le attenzioni utili a garantire il mantenimento del benessere del proprio animale. Nonostante i meritati successi degli animali, il Parlamento britannico ha deciso di abolire l'80% delle norme sul benessere degli animali dopo il ritiro dalla Comunità Europea. Sebbene la scienza moderna abbia dimostrato che anche altre specie animali possano provare emozioni e possedere un'intelligenza complessa e sorprendente, gli animali non domestici britannici sono ora privati di quasi tutti i loro diritti. Infatti, come detto, le Leggi approvate dal Parlamento Europeo non riguarderanno più il Regno Unito. Tale decisione secondo Gudrun Ravetz, vicepresidente dell'associazione veterinaria britannica “mina le precedenti promesse del governo secondo cui il Regno Unito continuerà ad essere conosciuto per i suoi elevati standard di salute e di benessere degli animali”.

Capitolo VI

La normativa tedesca: gli animali visti come “concreature dell’uomo”.

La forte sensibilità dei tedeschi verso gli animali fa sì che la normativa a tutela degli animali rappresenti la prima disciplina biologica in Europa. Il regime fascista ha ottenuto un ampio consenso pubblico attraverso queste leggi e ha utilizzato la protezione degli animali come mezzo per promuovere le sue non etiche politiche sociali. Nonostante la Germania non sia stata uno dei primi paesi europei ad emanare leggi anti-crudeltà, alla fine del XIX secolo, attraverso l’applicazione della normativa, pose in risalto la preferenza per la tutela degli animali che appariva più incisiva rispetto a quelle adottate da altre democrazie europee. Il primo intervento legislativo in merito alla protezione degli animali venne approvato nell’ambito del Sistema nazionalsocialista del Terzo Reich, nel 1933 e, abolendo la precedente legge incentrata sull’uomo, veniva confermato che era necessario proteggere e tutelare gli animali per sé stessi. La legge regolava la sperimentazione animale e il divieto di “macellazione senza stordimento preventivo”.

I mutamenti nella coscienza collettiva del secondo dopoguerra, causati dal mutamento della scienza comportamentale, portarono all’abrogazione delle precedenti leggi e all’approvazione, il 24 luglio 1972, dell’attuale “Tierschutzgesetz”, che mantenne lo spirito morale della precedente legislazione. Il paragrafo 1 prevede espressamente che “lo scopo della legge è la responsabilità dell’uomo verso l’animale come essere facente parte della creazione, la cui vita ed il benessere vanno protetti”. Senza una ragione ragionevole,

nessuno può causare dolore, sofferenza o lesioni agli animali". La legge definisce gli animali come "concreature" dell'uomo e richiede a questi ultimi di essere responsabili della loro vita e delle loro cure.

Capitolo VII

La tutela dei diritti degli animali nel Codice penale francese:

La legislazione francese sulla protezione degli animali è caratterizzata dalla mancanza di una legislazione uniforme. Il complesso sistema di tutela deve essere ricavato da una combinazione di più leggi, dal riferimento costituzionale che riconosce la supremazia dei trattati di diritto internazionale e nazionale, e dalla più recente legge n.268 dell'8 luglio 2003, che autorizza la ratifica della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia del 1987. Interessante è il modello francese in cui si è assistito alla nascita di quella normativa ritenuta l'archetipo della disciplina penale in materia di tutela animale e che pertanto abbiamo preso come paradigma di un'evoluzione normativa dei modelli nazionali. Partendo dalla famosa legge Grammont del 1858, la quale puniva con sanzioni pecuniarie e con la detenzione coloro che avevano esercitato pubblicamente ed abusivamente atti di crudeltà nei confronti degli animali domestici.

In realtà, pur riconoscendo all'animale una sensibilità, ossia la capacità di sentire dolore e piacere, la legge si limitava a punire le manifestazioni pubbliche di maltrattamenti, sembrando così essere orientata verso la tutela della sensibilità dell'uomo spettatore rispetto agli atti di crudeltà, piuttosto che nei riguardi del benessere animale.

Da questa norma, successivamente modificata, si è sviluppata nell'ordinamento francese una legislazione penale che è andata in tre direzioni:

1. Ha esteso l'ambito della tutela;

2. Ha diversificato i comportamenti punibili inasprendo le sanzioni;
3. Ha raffinato le basi della tutela allargandone il fondamento.

Con la legge del 1959, decreto Michelet, si è mantenuto il legame con il diritto di proprietà: solo il maltrattamento dell'animale domestico rientrava nell'ambito della normativa, questo anche quando fosse esercitato clandestinamente. Si spostava quindi l'interesse da quello della persona umana a quello proprio dell'animale, ma le successive vicende, soprattutto di natura civilistica, hanno fatto ritenere che tale prospettiva fosse erronea.

Fu la legge n. 63/1963 a diversificare le infrazioni penali creando il delitto di crudeltà, punito più severamente rispetto alla contravvenzione di maltrattamenti; venne inoltre aggiunto il reato di sevizie gravi sugli atti di crudeltà ed è stato costituito il reato di abbandono.

Capitolo VIII

La tutela penale degli animali nel Codice penale spagnolo: l'insufficienza della legislazione esistente.

La Spagna è sempre stata considerata uno dei paesi più crudeli d'Europa, non solo per la pratica turistica della corrida ma anche per la presenza, in varie parti del territorio, di feste popolari, dove agli animali vengono inflitte pene dolorose mentre il pubblico insensibile assiste e si diverte. I legislatori in realtà non ratificarono la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", ma si limitarono invece ad una normativa penale minima. La mancanza di una normativa protezionistica nazionale rende difficile un monitoraggio uniforme sul territorio, per cui permangono ancora grandi differenze tra una comunità e l'altra. L'unica legge applicabile all'intero territorio dello Stato, che può essere emanata nell'ambito della protezione, è la legge penale, poichè questa è una materia di competenza esclusiva dello Stato.

Il primo Codice penale che rappresentava la crudeltà sugli animali fu quello emanato del generale Primo de Rivera nel 1928, cui infliggeva multe da 50 a 500 pesetas a coloro i quali maltrattavano pubblicamente animali domestici oppure li costringeva ad affaticarsi eccessivamente.

L'art. 632 del Codice penale del 1995 conteneva le stesse disposizioni: reclusione da dieci a sessanta giorni per punire chiunque maltratti animali domestici o li coinvolga in spettacoli non autorizzati legalmente. La dottrina spagnola evidenziò che la normativa

esistente era del tutto inadeguata e auspicava da tempo una riforma del diritto penale. Nel 2003, con la promulgazione della Legge Organica n.15, si è regolamentato il reato di maltrattamento del bestiame, questo per soddisfare le continue richieste di riforma provenienti dalla collettività sconvolta dalle atroci sevizie commesse agli animali negli episodi di Tarragona, in catalogna. Il 3 novembre 2001, infatti, alcuni malviventi mozzarono con un'accetta le zampe anteriori di 15 cani ricoverati nel canile. Secondo la legge catalana n. 3 del 1988 sulla protezione degli animali, questi atti furono puniti con una multa massima di 18.000 euro.

La suddetta riforma ha introdotto il reato di abbandono di animali, prevedendo per “chi abbandona animali da compagnia in circostanze che possono mettere in pericolo la loro vita o l'integrità”, l'arresto da dieci a trenta giorni. Nonostante le evidenti carenze, il diritto penale spagnolo tiene conto del fatto che la legge è difficile da trattare con la tradizionale protezione penale degli animali e si può valutare con certezza solamente attraverso una chiara menzione della vita e dell'integrità degli animali. Questo punto di vista sembrerebbe proteggere direttamente gli animali quali bene giuridici a sé stanti, senza alcuna mediazione “sentimentale”.

Capitolo IX

Correlazione tra violenza su animali e violenza interpersonale

Gli animali sono stati spesso vittime di episodi criminali che, inizialmente, non venivano considerati reati, ma il proliferare degli stessi, ha richiesto i vari interventi attuati legislativi che si sono susseguiti nel tempo. Raccapricciante il caso accaduto in Messico, dove molte bande criminali, per trasportare cocaina dal proprio Paese fino in Italia, utilizzavano lo stomaco di grossi cani, vivi; si trattava, tra gli altri, di San Bernardo, Gran Danese, Dogue de Bordeaux, Mastino Napoletano e Labrador. Veterinari compiacenti li operavano in patria e la cocaina veniva introdotta in pacchetti da un chilo. Poi i cani venivano inviati in aereo e prelevati all'aeroporto di Linate da complici che successivamente li portavano in un luogo dove provvedevano alla loro uccisione.

La scoperta del traffico ha visto diversi imputati coinvolti, tra cui minorenni che avevano raggiunto una forte notorietà, non solo per il ruolo non secondario nel commercio internazionale di droga, ma anche per la volenza estrema con cui perseguono il controllo del territorio.

Nel 1996 D.S. Hellman e Nathan Backlan pubblicarono ufficialmente il loro studio sulla relazione intercorsa tra gli abusi sugli animali e sugli esseri umani. La loro analisi della vita di 84 carcerati mostrò che il 75% di questi criminali violenti aveva casi precedenti di maltrattamenti sugli animali. Negli anni '70, negli Stati Uniti, la ricerca

psicologica, psichiatrica e criminologica condotta negli ambiti accademici e da parte dei *profiler* della Sezione Ricerche Comportamentali, dimostrò che¹⁴:

- Più del 70% delle donne abusate tra le pareti domestiche riferì che i loro maltrattatori minacciarono di ferire o uccidere i loro animali domestici o l'avevano fatto;
- Più del 30% delle madri maltrattate riferì che i loro figli ferirono o uccisero animali domestici;
- Tra il 25% e il 50% delle donne maltrattate nelle pareti intrafamiliari, ritardava l'abbandono dello stato di abuso per timore di quello che potrebbe essere accadere agli animali domestici lasciati soli in quella situazione. Questo valeva soprattutto per le donne senza bambini.

Criminali sessuali:

- Il 48% degli stupratori commise atti di crudeltà verso gli animali da bambino o da adolescente;
- Il 30% dei molestatore di bambini commise atti di crudeltà verso gli animali da bambino o da adolescente;
- Il 15% degli stupratori stuprava anche gli animali.

Abuso infantile:

- Nell'80% delle case in cui le agenzie di protezione animali rilevarono abusi o trascuratezze su animali ci furono precedenti indagini da parte di agenzie per il

¹⁴ (AAVV,2011a; Ascione, 2001, Ascione, Weber, Wood, 1977, Hutton, 1981)

benessere infantile che rilevarono abuso fisico e trascuratezza verso i bambini.

I dati presentati in letteratura (Felthous, 1980; Keller, Felthous, 1985) e nei database americani (AAVV 2011°, 2011b), sembrano indicare che i minori che infieriscono su animali, picchiano accoltellano o scagliano in aria gatti, mentre gli adulti commettono più facilmente abusi su cani, principalmente sparandogli.

Fare del male ad un essere vivente, che in risposta manda segnali di sofferenza, paura, dolore, sottomissione, non accogliere questa richiesta, rimanervi indifferenti o rispondere con rinnovato incrudelimento, significa essere soggetti insensibili. Non comprendere il linguaggio del dolore fisico e delle emozioni di paura o terrore è sinonimo di analfabetismo emotivo e affettivo, dal momento che si tratta di un linguaggio universale, che appartiene in egual modo ad umani e non umani: ricercare la fuga, rattrappirsi, mandare urla, lamentarsi, contorcersi sono comportamenti che è impossibile disconoscere o misconoscere.

Le situazioni che consentono di incrudelire in modo spaventoso sugli animali non fanno solo riferimento all'espressione di impulsi aggressivi, violenti, malvagi, al sadismo di cui si è parlato, ma coinvolgono persone che non vengono riconosciute né si riconoscono né si riconoscono come portatrici di crudeltà, perché agiscono in zone di legalità, non animate, nelle loro azioni, da impulsi negativi né da volontà cosciente di far soffrire.

Queste situazioni sono ubiquitarie presenti nel nostro contesto sociale: gli animali sono oggetto di male inflitto negli allevamenti intensivi, nei macelli, nei laboratori di vivisezione, nelle battute di caccia, nella pesca, nelle sagre, nei circhi. La portata di

violenza e crudeltà in tali contesti, non viene etichettata come tale e ci conviviamo perché appartenenti al nostro contesto sociale¹⁵.

Nel 1977 Rigdon e Tapia hanno fornito una prima descrizione del fenomeno, attraverso uno studio sistematico su bambini autori di crudeltà sugli animali: è stato possibile definire il tipico abusatore di animali, caratterizzato da precoci comportamenti antisociali e una storia infantile di grave trascuratezza, brutalità, rifiuto e ostilità subiti. La violenza sugli animali può essere esercitata per superare un forte senso di inferiorità e, nel bambino cresciuto in un ambiente maltrattante, è importante comprendere la funzione di rivalsa che essa può avere¹⁶.

Il bambino che interiorizza rifiuto, incomprensione, sopraffazione, attua un modello di relazione impersonando talvolta la vittima, talvolta il carnefice. Per giustificare la violenza perpetrata a danno dell'altro da sé, fa ricorso al disinvestimento di quelli che sono gli aspetti costitutivi della sua individualità. Il comportamento violento, a scapito di quello altruistico e pro-sociale, si baserebbe sulla minore o maggiore capacità di entrare in empatia con l'altro.

Individuare l'esatta rilevanza di un'azione che appare violenta non è un compito facile. Si pensi, ad esempio, a situazioni di violenza domestica abituale, in cui una buona distribuzione dei ruoli e una condizione psicologica di connivenza affettiva, rende non adeguatamente consapevole la vittima rispetto alla gravità degli atti violenti compiuti dal suo aggressore.

¹⁵ MANZONI A., *Sulla cattiva strada*, Sonda, 2014

¹⁶ MARCHESINI R., *Natura e Pedagogia*, Theoria, Roma, 1996

Chi ha sperimentato la violenza del bambino, osservandola, subendola e commettendola, tende a ripetere il copione: conflittualità familiare, iperprotezione, autoritarismo, indifferenza, povertà affettiva o ostilità, disordine morale e precedenti penali costituiscono un alto fattore predisponente¹⁷.

Uccidere un animale è comunque considerato un delitto e chi compie questo delitto è un criminale e questa pratica può manifestarsi in tenera età. Ted Bundy, il famoso serial Killer americano, aveva esordito così, da bambino, torturando e seviziando animali. Poi gli furono attribuiti circa trentacinque femminicidi, per lo più accompagnati da stupri e sevizie. Lo stesso Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, iniziò la sua carriera criminale impalando cani e conficcando chiodi nei gatti.

Fin dal 1953 lo psicoanalista ed etologo inglese Jhon Bowlby riconosceva che “la crudeltà verso gli animali e verso gli altri bambini è un tratto caratteristico, sebbene non comune, dei delinquenti empatici. Manifestazioni occasionali di crudeltà senza senso sono ben conosciute in alcune forme di malattie mentali”.

La psicologa americana Mary Lou Randour ha indagato questo aspetto affermando che: “gli animali sono capaci di soffrire. In gran parte delle società è riconosciuto il fatto che le creature dipendenti dalle altre, come gli anziani e i bambini, hanno bisogno di protezione. In questa categoria devono rientrare anche gli animali”. La psicologa continua: “ci sono prove evidenti del fatto che l’abuso sugli animali è correlato ai crimini a danno di

¹⁷ PORTIGLIATTI BARBOS et al., L’omicida minorenne, in Canepa G., Fenomenologia dell’omicidio, Giuffrè, Milano, 1985

persone, inclusi quelli violenti, e alla violenza domestica. Non si tratta di proteggere le persone o gli animali, ma di proteggere entrambi”.

Queste motivazioni hanno condotto, nel 2016, l’FBI, a raccogliere nel proprio database nazionale NIRBS (National Incident-Based Reporting System) le generalità delle persone condannate per crudeltà sugli animali, quest’ultimo considerato “reato di classe a”, come l’omicidio o l’incendio doloso. Già dal 2014 la polizia federale americana ha creato un’apposita sezione dedicata ai crimini più gravi contro gli animali.

Capitolo X

Nascita del progetto LINK - ITALIA

Secondo i dati ISTAT (AAVV, 2008), più del 36% delle famiglie italiane possiede un animale. Nel 2009 è nato il progetto LINK – ITALIA con l’obiettivo di valutare la possibilità di utilizzare il maltrattamento su animali come fenomeno predittivo di situazioni familiari caratterizzata da violenza agita su donne e/o minori, nonché predittivo di eventi criminosi.

Il periodo dell’infanzia rappresenta un periodo importante per il bambino. È in questo periodo, infatti, che essi apprendono le regole sociali, i valori e le regole più adatte per risolvere i conflitti interpersonali senza ricorrere ad alcuna forma di violenza. La letteratura concorda nel ritenere che per avviare un intervento preventivo efficace, i segnali di allarme dovrebbero essere interpretati come tali entro i primi cinque anni di vita (Bertini, Sorcinelli, Tettamanti, 2008).

La manifestazione del bisogno di incendiare, di distruggere cose o proprietà e di porre in atto atteggiamenti crudeli nei confronti degli animali, può essere collegato ad una patologia o ad un forte disagio emotivo, con strati di frustrazione ed aggressività repressa. Tuttavia, da un’attenta indagine sul fenomeno criminale, sui profili del piromane e del vandalo, emerge che una buona fetta di tali fenomeni, è legata alla devianza giovanile (Barresi, Centra, 2005).

La crudeltà verso gli animali può essere uno dei primi sintomi del Disturbo della Condotta che si manifesta nei primi anni di vita di alcuni bambini. Con tale espressione si definiscono quei bambini o giovani, più spesso maschi, che hanno in modo costante, come caratteristica peculiare del loro comportamento, atteggiamenti di tipo oppositivo-provocatorio, condotte aggressive verso persone, animali o cose. La diagnosi viene fatta solo quando questi comportamenti hanno caratteristiche di quantità, intensità e frequenza particolarmente rilevanti.

L'esistenza di questa crudeltà è innegabile. I dati sono imprecisi e diversificati a seconda dei contesti: per quanto riguarda l'Italia, una delle rare ricerche, svolte in alcune scuole tra Roma e Firenze alcuni anni orsono dalla psicologa Camilla Pagani, rivela come il fenomeno dei maltrattamenti investa ancora le nuove generazioni. Nel campione esaminato, un ragazzo su sei ammette di avere compiuto maltrattamenti a danno degli animali, preferibilmente gatti; si tratta in genere, anche se non esclusivamente, di giovani maschi, il cui numero è più che doppio rispetto a quello delle femmine, il che non stupisce dal momento che è in sintonia con le differenze di genere che vedono i maschi superare le femmine in termini di manifestazione di violenza. I bambini crudeli contro gli animali esprimono una forma di disagio meritevole di approfondimento e indagine.

Siamo sempre più sconvolti da fenomeni che in questi anni si apprendono con maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti e che investono i bambini. Si fa riferimento, ad esempio, a fenomeni come il bullismo o fenomeni di criminalità minorile accertati, in individui che hanno già nel proprio "curriculum" episodi di violenza o maltrattamenti, detenuti in istituti di recupero. L'interesse verso questi episodi o il disgusto

verso di essi tendono a manifestarsi quando l'episodio è stato commesso o quando questi soggetti si avviano verso il termine della loro breve "carriera" criminale. Focalizzare l'attenzione ad uno studio più precoce dello sviluppo, con strumenti adeguati, atti all'identificazione di comportamenti devianti o "disturbati", di atteggiamenti ostili, disobbedienti, costanti per un certo periodo di tempo, permetterebbe di individuare il grado di rischio evolutivo di questi profili di sviluppo verso personalità antisociali e di intervenire precocemente ed evitare la stabilizzazione delle condotte deviate, la cronicizzazione dell'atto criminoso ed il peggioramento verso azioni più violente e definitive (Loeber, Farrington, 2000).

Oltretutto le implicazioni che derivano dalla possibilità di mettere in atto strategie preventive, dimostrano la necessità di estendere il campo d'intervento già ai comportamenti antisociali non "illegali"; l'intervenire precocemente nell'infanzia è finalizzato ad evitare il picco di criminalità maggiormente presente in adolescenza.

Capitolo XI

LINK ITALIA: ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA

Il 18 settembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa Link da parte del Corpo Forestale dello Stato. L'atto implica l'istituzione fra Corpo Forestale dello Stato e LINK-ITALIA (APS), della prima Equipe di Studio in Italia del Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali.

LINK nel linguaggio comune inglese significa legame, mentre in discipline quali psicologia, psichiatria, criminologia e scienze investigative si connota come termine tecnico che indica lo stretto collegamento che viene a concretizzarsi fra “maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale ed ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale – omicidio, stupro, stalking, violenza domestica, rapina, spaccio, furto, truffa, abuso di sostanze stupefacenti – alcool, manipolazione mentale, crimini rituali, ecc.”¹⁸

Nel LINK I viene presentata la disciplina specifica di riferimento sul LINK per l'Italia, cioè la nuova branca della zooantropologia della devianza, introducendola nel panorama delle scienze criminologiche ed investigative. Nel LINK I vengono presentati riferimenti zooantropologici teorici e linee guida d'intervento sul piano psicosociale, educativo,

¹⁸ (Arkow, 2008; Philips 2014).

criminologico e vittimologico. Esso è rivolto a tutti gli interessati ed in particolare a figure professionali.¹⁹

Dagli anni 60 ad oggi negli Stati Uniti e paesi anglosassoni in genere – Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada – sono stati effettuati numerosi studi scientifici sul LINK in ambiti disciplinari quali psicologia, psichiatria, criminologia che dimostrano che il maltrattamento e/o l’uccisione di animali, oltre ad atti da contrastare e condannare di per sé, devono essere interpretati come:

1. **Sintomo di una potenziale situazione esistenziale patogena** – in particolare se agito da minori il riferimento è a una situazione esistenziale familiare o ambientale in genere quale incuria, discuria, ipercura, abusi psicologici, fisici, sessuali o tutte queste forme di violenza insieme (AAVV, 2011; Ascione, 2001; Ascione et al., 1997);
2. **Fenomeno predittivo di contemporanei e/o successive condotte devianti, antisociali o criminali** la cui escalation del maltrattamento animale comporta vandalismo – distruzione di proprietà utilizzando spesso il fuoco; aggressioni fisiche e/o psicologiche alle persone; furti caratterizzati dalla presenza di una vittima come borseggio, estorsione, rapina a mano armata, rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riferimento al fenomeno degli “spree killer”, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer.

¹⁹ SORCINELLI F. (2019), LINK I - crudeltà su animali e pericolosità sociale. Introduzione alla zooantropologia della devianza.

I comportamenti criminali di cui sopra, rappresentano una escalation di una prima condotta che può definirsi deviante, antisociale e criminale quale è il maltrattamento e/o l'uccisione di animali.

Nell' "International Classification of mental and behaviour Disorder" (ICD-10, 1996) dell'organizzazione mondiale della Sanità e nel Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (DSM-III-R 1987) dell'Associazione psichiatrica Americana è stata inserita la crudeltà fisica su animali tra i sintomi del Disturbo della Condotta. Questo disturbo, che viene generalmente diagnosticato per la prima volta nell'infanzia o adolescenza, è descritto nel DSM-IV-TR come "Un modello ripetitivo e persistente di comportamento in cui i diritti fondamentali degli altri o le principali norme o regole sociali appropriate ad una determinata età vengono violati" (APA 1994). I problemi della condotta rappresentano un complesso sistema di sintomi aventi un range di effetti negativi in molte aree, inclusi lo sviluppo del bambino, il funzionamento familiare, le relazioni con i pari e l'apprendimento. Inoltre, hanno anche un costo materiale nel sistema sanitario e giudiziario. A tal proposito si evidenzia che esiste una grande sovrapposizione tra i sintomi del Disturbo della Condotta – D.C – e la tipologia di comportamenti usata per definire i giovani criminali gravemente violenti. Dato l'interesse di identificare precocemente il minore a rischio di diventare un criminale violento occorre tener presente che la crudeltà verso gli animali è in termini statisticamente rilevanti, uno dei primi fra i sintomi del D.C, che si manifesta nei primi anni di vita in alcuni bambini. Frick e colleghi (1993) hanno rilevato che secondo quanto riferito dai genitori sull'emergere dei sintomi del D.C, sei anni e mezzo sia l'età media in cui si inizia ad incrudelire su animali: prima del bullismo, della violenza contro le persone,

dell'assalto, del vandalismo e dell'appiccare incendi. I dati emersi in questo Report evidenziano che l'età media dell'insorgenza di tale condotta nel campione rilevato si aggira attorno ai quattro-cinque anni.

Nel momento in cui il bambino manifesta questa sintomatologia nel suo presente, vi sono alte probabilità che gli stessi possano, in seguito, influenzare anche il suo futuro, impedendogli di avere una vita “tranquilla” e presentando problematiche relative alla crescita emotiva, allo sviluppo psicologico, all'instaurarsi di relazioni sane, tanto che il significato evolutivo di tale sindrome in età adulta è il Disturbo Antisociale di Personalità, contraddistinto da inosservanza dei diritti degli altri e che si manifesta fin dall'età di quindici anni. I soggetti appartenenti a questa categoria presentano una marcata difficoltà a conformarsi alle norme sociali attraverso la messa in atto di un comportamento legale; compiono atti penalmente rilevanti, quali distruggere le proprietà, molestare gli altri, incrudelire su animali, rubare o svolgere attività illegali (Gullone, 2011). I comportamenti antisociali hanno un effetto travolgente non solo a livello individuale ma anche a livello sociale (Dishion et al., 1995). L'insieme dei comportamenti antisociali è uno dei principali problemi sanitari mondiali con oltre 1,6 milioni di morti ogni anno ed un numero incalcolabile di feriti (Krug et al., 2002).

Nonostante il Disturbo Antisociale di personalità si differenzia dal comportamento criminale avviato da adulti solo per guadagno personale e non accompagnato dalle caratteristiche personologiche del disturbo stesso, “la crudeltà su animali nell'infanzia ed adolescenza rimane un tratto comune ad entrambi gli ambiti di devianza” (Arluke et al., 1999).

In particolare, i dati rilevano che i comportamenti antisociali sono una specifica escalation del maltrattamento di animali (Wright e Hensley, 2003).

Dichiarazione della Polizia di Sidney – Australia (26 aprile 2005):

- Il maltrattamento di animali rimane il migliore indice di previsione di violenze sessuali rispetto a precedenti di omicidio, piromania o reati effettuati con armi.
- Il 100% degli omicidi a sfondo sessuale hanno avuto precedenti di maltrattamento di animali.
- Prevenzione e/o condanne di assassini, stupratori di donne e bambini, piromani beneficiano enormemente dall'aver informazioni su precedenti di violenze su animali.

In casi specifici il maltrattamento e/o uccisione di animali deve essere interpretato come parte fondamentale collegato, in realtà, ad un altro crimine, come violenza domestica su donne e minori, stalking, atti intimidatori di stampo malavitoso, esposizioni di minori alla violenza, iniziazione di minori alla vita delinquenziale (fenomeno quest'ultimo definito zoocriminalità minorile – Ciro Troiano 2016), traffico di droga.

Il 5 novembre 2000 nel New York Daily News è stato pubblicato un articolo che riportava una notizia sconvolgente: “35 newyorkesi mai stati denunciati per aver picchiato le proprie partner, erano in prigione o in terapia per avere maltrattato il proprio animale domestico”. Un arresto reso possibile grazie alla partnership che i procuratori distrettuali di Brooklyn e Staten Island che hanno dato vita all'Unità di “Supervisione Familiare della American Society for the Prevention of Cruelty to Animal” per lo sviluppo di un programma Anti – Violenze che dal 1998 venne definito LINK.

Particolarmente esplicitiva in tal senso fu la dichiarazione dell'allora Viceprocuratore Distrettuale Carol Moran per cui: "Chi tortura o uccide un animale è spesso violento anche nei confronti delle persone. Ne consegue che le condanne per maltrattamenti agli animali permettono di mettere i soggetti che compiono abusi sulle persone in prigione o in terapia".

Del resto, il maltrattamento fisico di animali viene spesso utilizzato come strumento di violenza psicologica nei confronti delle persone per creare un clima di controllo e potere da parte del carnefice sulla propria vittima umana, (Harrel e Smith, 1991; Ascione 1998; Carlisle et al., 2004).

Per quanto riguarda il LINK nella violenza domestica e nello stalking spesso i partner che attuano comportamenti abusivi, minacciano di aggredire un animale da compagnia per indurre la partner a restare, per punire la compagna che ha l'intenzione di andarsene o come metodo coercitivo per farla tornare a casa. Il maltrattamento di animali come strumento di violenza psicologica sulle donne nella violenza domestica e nello stalking contribuisce, in modo incisivo, al fenomeno conosciuto come Sindrome della Donna Picchiata, (Walker, 1979, 1984/2000), quel contesto in cui le "falle" del sistema socio-istituzionale inducono la vittima umana ad uccidere il carnefice come atto estremo di legittima difesa. La violenza domestica nei confronti di animali è oltretutto considerata un forte indicatore di pericolosità sulle donne e i minori che sono esposti ad atti di violenti da parte del partner 7,6 volte in più dei contesti in cui gli animali non vengono minacciati o abusati (Flynn, 2011).

Conclusioni

La crudeltà verso gli animali rappresenta uno degli anelli della personalità violenta. Link ITALIA ha effettuato, in questi anni, una indagine statistica sul collegamento tra i comportamenti violenti e gli episodi di crudeltà perpetrata nei confronti degli animali. I dati ottenuti sono risultati coerenti con le diverse ricerche effettuate in America, in particolare dall'FBI su abusi subiti da bambini o adolescenti. La reazione ha avuto, come conseguenza, comportamenti crudeli nei confronti degli animali al fine di esercitarne un dominio di potere. Le principali tipologie di abuso collegato sia a vittime animali che a vittime umane sono: violenza domestica, violenza sessuale, stalking, bullismo e reati collegati alla malavita organizzata.

Negli Usa e nei paesi di tradizione anglosassone il maltrattamento degli animali è considerato un reato grave ed è classificato come 'Crimine contro la società'; ciò diversamente da quanto avvenuto finora in Italia, dove una disciplina organica è stata introdotta solo nel 2004.

La percezione del disagio di un animale che ha subito violenza si può ottenere solo attraverso una presa di coscienza della politica che finalmente promuova una normativa di tutela degli animali realmente efficace. Il nostro Paese necessita di una presa di coscienza concreta. Già in molti comuni sono stati adottati Regolamenti sugli animali dove vengono ampiamente descritti non solo gli aspetti descrittivi ma anche prime forme di tutela. Tuttavia, siamo ancora ben lontani da una tutela effettiva ed efficace che combatta in

modo concreto la crudeltà verso gli animali. Sono necessari percorsi di formazione e maggiore specializzazione di coloro che sono deputati al contrasto di questo genere di reati. Ma la capacità di individuare e segnalare una violenza ai danni di un animale è anche un dovere civico e dovrebbe essere un preciso interesse di ogni cittadino.

Bibliografia

- AAVV, 2011a; Ascione, 2001, Ascione, Weber, Wood, 1977, Hutton, 1981
Arkow, 2008; Philips 2014.
- BARTOLI
- Cassazione civ. 3 novembre 2000, n. 14353
Cassazione Penale Sez. III, 5 novembre 1993
Cassazione penale, Sez. III, 27 aprile 1990 n. 6122
- CASTAGLIONE, Morte dell'animale d'affezione, Milano, 2000, p. 267
- CASTIGNONE S. p. 35
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004 n. 6317
- Corte di Cassazione penale, Sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291
- Corte di Cassazione, Sez. III, 22 gennaio 2002
- MANZONI A., *Sulla cattiva strada*, Sonda, 2014
- MARCHESINI R., *Natura e Pedagogia*, Theoria, Roma, 1996
- POLI E., *Salvare gli animali, curare le persone: percorsi di trattamento possibile per l'Animal Hoarder*, in Atti del convegno "Animal Hoarding", Milano 8 giugno 2013
- PORTIGLIATTI BARBOS et al., *L'omicida minorenne*, in Canepa G., *Fenomenologia dell'omicidio*, Giuffrè, Milano, 1985
- REGAN T., *The case for Animal rights*, University of California Press, 1983
- SILVESTRO V.A., *L'Animal Hoarding o accaparramento compulsivo di animali, una grave patologia*, 3 maggio 2011
- SORCINELLI F., *LINK I - crudeltà su animali e pericolosità sociale. Introduzione alla zooantropologia della devianza*, 2019
- TONUTTI, *Diritti animali, storia e antropologia di un movimento*, 2007